



**NOTA DI LETTURA SULLE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.L. 25/2021 come  
convertito dalla legge 3 maggio 2021 n. 58**

***“Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali, nonché per la semplificazione dei procedimenti elettorali e per la continuità di gestione delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica per l’anno 2021”***

**Premessa**

Il decreto legge 5 marzo 2021, n. 25 è stato convertito nella legge 3 maggio 2021, n. 58 che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 7 maggio 2021.

Si riporta di seguito una breve nota sul contenuto del provvedimento

**Principali disposizioni di interesse del d.l. n. 25/2021**

Il decreto-legge n. 25 del 2021, a causa del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19, **differisce i termini ordinari per lo svolgimento delle consultazioni elettorali previste per il corrente anno, prevedendo una finestra elettorale fra il 15 settembre e il 15 ottobre.**

Dispone altresì che le consultazioni si svolgano in due giornate, domenica dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì dalle ore 7 alle ore 15, e riduce ad un terzo il numero delle sottoscrizioni per le elezioni comunali e circoscrizionali.

Tale differimento si riferisce alle:

- ✓ elezioni ordinarie delle amministrazioni comunali (conseguenti alla scadenza naturale del mandato degli organi in carica);
- ✓ elezioni per il rinnovo dei consigli comunali sciolti per mafia;
- ✓ elezioni per il rinnovo delle elezioni comunali in alcune sezioni, ove annullate, anche se già indette;
- ✓ elezioni per il rinnovo dei consigli comunali cui debba provvedersi per motivi diversi dalla scadenza del mandato quando le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate entro il 27 luglio 2021;
- ✓ elezioni degli organi delle città metropolitane e dei presidenti nelle province e dei consigli provinciali in scadenza nel primo semestre 2021, anche a quelli in scadenza tra luglio e settembre 2021 (norma introdotta durante l’esame da parte del Senato);
- ✓ elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario anche se già indette e quelle relative agli organi elettivi per i quali entro il 31 luglio 2021 si verificano le

condizioni che ne rendono necessario il rinnovo con la proroga della durata del mandato;

- ✓ elezioni suppletive della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per i seggi dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021.

Tra le principali novità in materia elettorale introdotte dal provvedimento in commento, si segnalano le seguenti:

- ✓ **Semplificazione in materia di designazione dei rappresentanti di lista nell'ambito delle operazioni elettorali dell'anno 2021**

La norma, al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale nell'ambito delle operazioni di votazione in questione, consente di presentare l'atto di designazione dei rappresentanti della lista presso gli uffici comunali **mediante posta elettronica certificata entro il mercoledì antecedente la votazione**, in luogo delle altre forme previste dalla legislazione vigente.

- ✓ **Introduzione di disposizioni speciali in materia di quorum di validità per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale per il 2021 nei comuni fino a 15.000 abitanti**

La norma dispone che per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, **ove sia stata ammessa e votata una sola lista**, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, a condizione:

- 1) che la stessa lista abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti;
- 2) che il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

Qualora non siano rispettate le due percentuali, in analogia a quanto disposto dalla citata disposizione del TUEL, l'elezione è nulla.

Inoltre si stabilisce che per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 71, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune **non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) che non esercitano il diritto di voto**. La disposizione scomputa gli elettori iscritti all'Aire ai fini della determinazione del quorum strutturale cui è subordinata la validità delle elezioni nei comuni con meno di 15.000 elettori in cui sia stata ammessa e votata una sola lista.

Si tratta di una novità importante in quanto l'inclusione nelle liste elettorali di cittadini residenti all'estero fa sì che, specie nei comuni di minori dimensioni e con alto tasso di emigrazione, si renda arduo il raggiungimento del quorum strutturale richiesto per la validità delle elezioni amministrative, con conseguente nullità della procedura elettorale.

- ✓ **Ampliamento degli orari di apertura degli uffici del casellario giudiziario in occasione delle competizioni elettorali 2021**

La norma prevede, al fine di consentire la pubblicazione del certificato del casellario giudiziale dei candidati per le consultazioni elettorali dell'anno 2021, che il Ministero della Giustizia garantisca l'apertura degli Uffici del casellario giudiziario della Procura delle Repubblica presso il Tribunale che ha sede nel capoluogo di ciascun distretto di Corte di Appello nei giorni prefestivo e festivo immediatamente precedenti al termine della predetta pubblicazione.

✓ **Esclusione di sanzioni per l'anno 2021 per la mancata redazione della relazione di fine mandato del sindaco**

La norma, richiesta dall'ANCI, prevede che **non siano applicate le sanzioni per mancato adempimento all'obbligo di redazione e di pubblicazione della relazione di fine mandato del sindaco**, (ai sensi del comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149).

L'articolo 4, comma 6, infatti, stabilisce che, in caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale sia ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione e a motivarne le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.